



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 21/06/2012

Presiede: Il Sindaco Doria Marco
Assiste: Il Segretario Generale De Nitto Graziella

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

[n]	[Nome Cognome]	[Carica]	[P/A]
1	Doria Marco	Sindaco	P
2	Bernini Stefano	ViceSindaco	P
3	Bernini Stefano	Assessore	P
4	Boero Pino	Assessore	P
5	Crivello Giovanni Antonio	Assessore	P
6	Dagnino Anna Maria	Assessore	P
7	Dameri Renata Paola	Assessore	A
8	Fiorini Elena	Assessore	P
9	Garotta Valeria	Assessore	P
10	Lanzone Isabella	Assessore	P
11	Miceli Francesco	Assessore	A
12	Oddone Francesco	Assessore	P
13	Sibilla Carla	Assessore	P

**DG-2012-186 ADEGUAMENTO DELLE MODALITA' DI CALCOLO E
DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN MATERIA
EDILIZIA A SEGUITO DELLA LEGGE REGIONALE N.
9 DEL 5 APRILE 2012 (ODE N.253 DEL 7/6/2012)**



COMUNE DI GENOVA

Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico ed Edilizia Privata Dr. Francesco Oddone

Premesso:

che con Deliberazione G.C. n. 7 del 09.01.2009 sono state stabilite le modalità di determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia edilizia ed ambientale;

che con tale deliberazione sono state stabilite, tra le altre, le modalità di determinazione delle seguenti sanzioni:

- a) sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 43, comma 4, della legge regionale n. 16/2008 in relazione agli accertamenti di conformità per interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dalla D.I.A. obbligatoria;
- b) sanzione amministrativa pecuniaria accessoria di cui all'art. 46, comma 3, della Legge regionale n. 16/2008 in relazione ad interventi di ristrutturazione edilizia effettuati in assenza di permesso di costruire, o di DIA facoltativa ovvero in totale difformità da essi e relativi ad immobili vincolati ai sensi del D. Lgs. N. 42/2004;
- c) sanzione amministrativa pecuniaria accessoria di cui all'art. 46, comma 4, della Legge regionale n. 16/2008 in relazione ad interventi di ristrutturazione edilizia effettuati in assenza di permesso di costruire, o di DIA facoltativa ovvero in totale difformità da essi e relativi ad immobili anche non vincolati, compresi nelle zone omogenee A (ai sensi del Decreto Ministeriale n. 1444 del 02.04.1968);

Considerato

che con l'art. 32 della Legge regionale n. 9 del 05.04.2012, in vigore dal 26.05.2011, è stato integralmente sostituito il predetto art. 43 della Legge regionale n. 16/2008 prevedendo in particolare:

- a) il nuovo campo di applicazione dell'accertamento di conformità, inserito ora al comma 5 dell'articolo, riferito alle opere eseguite in assenza o in difformità dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e agli interventi di restauro e risanamento conservativo in assenza o in difformità dalla D.I.A. obbligatoria;
- b) l'innalzamento del minimo e del massimo edittale della sanzioni previsti, rispettivamente a 1.033,00 Euro e a 10.329,00 Euro;
- c) la possibilità per l'interessato di versamento diretto della sanzione massima pari a 10.329,00 Euro;
- d) l'applicazione della sanzione in misura fissa, pari ad Euro 1.033,00 per le opere interne di cui all'art. 21 bis, comma 1, lettera b) della Legge regionale n. 16/2008, articolo aggiunto con l'articolo 16 della Legge regionale n. 9/2012;

che l'articolo 35 della Legge regionale n. 9/2012 ha modificato i minimi ed i massimi editta-

li della sanzione amministrativa pecuniaria accessoria prevista dal richiamato art. 46, comma 3 della legge regionale n. 16/2008, innalzandoli rispettivamente a 1.033,00 Euro e a 10.329,00 Euro;

che sempre l'art. 35 della Legge regionale n. 9/2012 ha modificato il criterio di determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista al comma 2 dell'art. 46 della legge regionale n. 16/2008, criterio che costituisce il riferimento, posto nella richiamata deliberazione G.C. n. 7 del 09.01.2009, per la determinazione della sanzione prevista al comma 4 del medesimo articolo, introducendo la determinazione mediante valutazione dell'aumento di valore dell'immobile determinato dall'Agenzia del Territorio, anziché quello dell'aumento di valore dell'immobile calcolato ai sensi della legge 392/1978;

Ritenuto di adeguare le modalità di determinazione delle sopra indicate sanzioni amministrative pecuniarie, conservando i criteri previsti nella deliberazione G.C. n. 7 del 09.01.2009, alla quale si rimanda per le motivazioni a sostegno della loro adozione e che si confermano equi e proporzionali anche a seguito delle modifiche legislative sopra descritte;

Ritenuto pertanto, alla luce delle sopra indicate modifiche legislative apportate dalla Legge regionale n. 9 del 05.04.2012 ed in applicazione del criterio di determinazione della sanzione assunto nella deliberazione G.C. n. 7 del 09.01.2009, di adeguare la sanzione amministrativa prevista dall'attuale art. 43, comma 5 della Legge regionale 6 giugno 2008 n. 16, prevedendo che la stessa, applicabile nei casi di accertamento di conformità per opere eseguite in assenza o in difformità dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e per interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti in assenza o in difformità dalla D.I.A. obbligatoria, sia calcolata nel modo seguente, fermo restando che è comunque dovuto il contributo di costruzione nei casi in cui le opere realizzate abusivamente siano configurabili quali interventi edilizi soggetti a contributo di costruzione:

- * nei casi in cui l'intervento edilizio abusivo non abbia determinato alcun aumento di valore dell'immobile la sanzione sarà comunque quella minima pari ad Euro 1.033,00;
- * per le valutazioni dell'Agenzia del Territorio in cui sia stato determinato un aumento del valore dell'immobile fino ad euro 3.099,00, si applica la sanzione minima prevista, pari a euro 1.033,00;
- * per le valutazioni dell'Agenzia del Territorio in cui sia stato determinato un aumento del valore dell'immobile compreso nella fascia intermedia tra euro 3.099,00 e 30.987,00 la sanzione sarà pari ad un terzo della determinazione dell'Agenzia del Territorio;
- * per le valutazioni dell'Agenzia del Territorio in cui sia stato determinato un aumento del valore dell'immobile superiore a euro 30.987,00 si applica la sanzione massima stabilita in euro 10.329,00;
- * possibilità per l'interessato di versamento diretto della sanzione massima pari a 10.329,00 Euro;
- * applicazione della sanzione in misura fissa, pari ad Euro 1.033,00 per le opere interne di cui all'art. 21 bis, comma 1, lettera b) della Legge regionale n. 16/2008, articolo aggiunto con l'articolo 16 della Legge regionale n. 9/2012

Ritenuto inoltre, alla luce delle sopra indicate modifiche legislative apportate dalla Legge regionale n. 9 del 05.04.2012 ed in applicazione del criterio di determinazione della sanzione assunto nella deliberazione G.C. n. 7 del 09.01.2009, di adeguare la sanzione amministrativa accessoria prevista al comma 3 dell'art. 46 della Legge regionale 6 giugno 2008 n. 16, determinata dalla Commissione per il Paesaggio, ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento Edilizio Comunale, come si seguito indicato:

- * nei casi in cui l'intervento di restituzione in pristino sia eseguibile integralmente: da Euro 1.033,00 a Euro 5.164,00;
- * nei casi in cui l'intervento di restituzione in pristino sia eseguibile solo parzialmente: da Euro

5.164,00 ad Euro 10.329,00;

* nei casi in cui l'intervento di restituzione in pristino non sia attuabile: Euro 10.329,00;

Ritenuto infine, alla luce delle sopra indicate modifiche legislative apportate dalla Legge regionale n. 9 del 05.04.2012 ed in applicazione del criterio di determinazione della sanzione assunto nella deliberazione G.C. n. 7 del 09.01.2009, di adeguare la sanzione amministrativa pecuniaria accessoria di cui all'art. 46, comma 4, in assenza di espressione del parere della Soprintendenza per i beni culturali e paesaggistici, e nei casi in cui il ripristino non sia possibile, prevedendo che la stessa sia calcolata nei modi indicati al comma 2 dello stesso art. 46, ossia in misura pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a cura dell'Agenzia del Territorio;

Considerato inoltre :

che sempre nella richiamata deliberazione G.C. n. 7 del 09.01.2009 era stato previsto che per il calcolo del profitto conseguito al fine della determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria relativa prevista all'art. 167, comma 4 del D.Lgs. n. 42/2004 per l'acquisizione della compatibilità paesaggistica, si considerasse l'incremento del valore dell'immobile oggetto dell'intervento realizzato in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica, secondo i criteri di calcolo previsti per l'I.C.I.;

che, a seguito delle disposizioni contenute nell'art. 8 del D. Lgs. n. 23/2011 e s.m. e i., l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) è stata sostituita dall'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) e che risulta necessario far constare che i criteri per il calcolo dell'incremento del valore dell'immobile sono quindi quelli previsti per l'I.M.U.;

Ravvisata l'urgenza di provvedere in considerazione dell'esigenza di applicare le nuove disposizioni legislative introdotte con la richiamata Legge regionale n. 9/2012;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità
D E L I B E R A

per i motivi esposti in premessa:

1) di adeguare, fatti salvi comunque i poteri discrezionali di competenza dei Dirigenti sulla determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, la sanzione amministrativa prevista dall'attuale art. 43, comma 5 della Legge regionale 6 giugno 2008 n. 16, prevedendo che la stessa, applicabile nei casi di accertamento di conformità per opere eseguite in assenza o in difformità dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e per interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti in assenza o in difformità dalla D.I.A. obbligatoria, sia calcolata nel modo seguente, fermo

restando che è comunque dovuto il contributo di costruzione nei casi in cui le opere realizzate abusivamente siano configurabili quali interventi edilizi soggetti a contributo di costruzione:

* nei casi in cui l'intervento edilizio abusivo non abbia determinato alcun aumento di valore dell'immobile la sanzione sarà comunque quella minima pari ad Euro 1.033,00;

* per le valutazioni dell'Agenzia del Territorio in cui sia stato determinato un aumento del valore dell'immobile fino ad euro 3.099,00, si applica la sanzione minima prevista, pari a euro 1.033,00;

* per le valutazioni dell'Agenzia del Territorio in cui sia stato determinato un aumento del valore dell'immobile compreso nella fascia intermedia tra euro 3.099,00 e 30.987,00 la sanzione sarà pari ad un terzo della determinazione dell'Agenzia del Territorio;

* per le valutazioni dell'Agenzia del Territorio in cui sia stato determinato un aumento del valore dell'immobile superiore a euro 30.987,00 si applica la sanzione massima stabilita in euro 10.329,00;

* sussiste la possibilità per l'interessato di versamento diretto della sanzione massima pari a 10.329,00 Euro;

* applicazione della sanzione in misura fissa, pari ad Euro 1.033,00 per le opere interne di cui all'art. 21 bis, comma 1, lettera b) della Legge regionale n. 16/2008;

2) di adeguare, fatti salvi comunque i poteri discrezionali di competenza dei Dirigenti sulla determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, la sanzione amministrativa accessoria prevista al comma 3 dell'art. 46 della Legge regionale 6 giugno 2008 n. 16, determinata dalla Commissione per il Paesaggio, ai sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento Edilizio Comunale, come si seguito indicato:

* nei casi in cui l'intervento di restituzione in pristino sia eseguibile integralmente: da Euro 1.033,00 a Euro 5.164,00;

* nei casi in cui l'intervento di restituzione in pristino sia eseguibile solo parzialmente: da Euro 5.164,00 ad Euro 10.329,00;

* nei casi in cui l'intervento di restituzione in pristino non sia attuabile: Euro 10.329,00;

3) di adeguare, fatti salvi comunque i poteri discrezionali di competenza dei Dirigenti sulla determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, la sanzione amministrativa pecuniaria accessoria di cui all'art. 46, comma 4, in assenza di espressione del parere della Soprintendenza per i beni culturali e paesaggistici, e nei casi in cui il ripristino non sia possibile, prevedendo che la stessa sia calcolata nei modi indicati al comma 2 dello stesso art. 46, ossia in misura pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a cura dell'Agenzia del Territorio;

4) di far constare che a seguito delle disposizioni contenute nell'art. 8 del D. Lgs. n. 23/2011, l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) è stata sostituita dall'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), e che pertanto i criteri per il calcolo dell'incremento del valore dell'immobile ai fini della determinazione del profitto conseguito per stabilire l'entità della sanzione amministrativa di cui all'art. 167, comma 4 del D. Lgs. n. 42/2004 per l'acquisizione della compatibilità paesaggistica, siano quelli previsti per il calcolo dell'I.M.U.;

5) di dare atto che le modalità di calcolo e di determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), si applicano ai procedimenti avviati a partire dalla data in vigore della richiamata legge regionale n. 9 del 05.04.2012, ossia dal giorno 26.04.2012, mentre il criterio per il calcolo dell'incremento del valore dell'immobile previsto per l'I.M.U. di cui al punto 4), si applica ai procedimenti di compatibilità paesaggistica per i quali non sia stata ancora determinata la sanzione;

6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 118 22 0	DIREZIONE SVILUPPO URBANISTICO E GRANDI PROGETTI - SETTORE APPROVAZIONE PROGETTI E CONTROLLO ATTIVITA' EDILIZIA
---------------------------------	--

Proposta di Deliberazione N. 2012-DL-256 DEL 07/06/2012

**OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLE MODALITA' DI CALCOLO E DI DETERMINAZIONE DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN MATERIA EDILIZIA A SEGUITO DELLA LEGGE RE-
GIONALE N. 9 DEL 5 APRILE 2012**

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero

b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata **o di spesa** del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente:

Tipo inventario	Categoria inventariale	Descrizione Cespite	Valore ammortizzato attuale	Valore ammortizzato post-delibera

Osservazioni del Dirigente proponente:

Genova, 07 / 06/2012

Il Dirigente
Dott. Paolo Berio



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
118 22 0 N. 2012-DL-256 DEL 07/06/2012 AD OGGETTO:
ADEGUAMENTO DELLE MODALITA' DI CALCOLO E DI
DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE IN MATERIA EDILIZIA A SEGUITO DELLA LEGGE
REGIONALE N. 9 DEL 5 APRILE 2012**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

07/06/2012

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Paolo Berio]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
118 22 0 N. 2012-DL-256 DEL 07/06/2012 AD OGGETTO:
ADEGUAMENTO DELLE MODALITA' DI CALCOLO E DI
DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE IN MATERIA EDILIZIA A SEGUITO DELLA LEGGE
REGIONALE N. 9 DEL 5 APRILE 2012 (ODE n.253 del 7/6/2012)**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Il Dirigente
Settore Contabilità Generale
[Dott. Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
118 22 0 N. 2012-DL-256 DEL 07/06/2012 AD OGGETTO:
ADEGUAMENTO DELLE MODALITA' DI CALCOLO E DI
DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE IN MATERIA EDILIZIA A SEGUITO DELLA LEGGE
REGIONALE N. 9 DEL 5 APRILE 2012 (ODE n.253 del 7/6/2012)**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267,
attesto che non necessita di copertura finanziaria.

Il Direttore
[Dott.ssa Magda Marchese]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
118 22 0 N. 2012-DL-256 DEL 07/06/2012 AD OGGETTO:
ADEGUAMENTO DELLE MODALITA' DI CALCOLO E DI
DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE IN MATERIA EDILIZIA A SEGUITO DELLA LEGGE
REGIONALE N. 9 DEL 5 APRILE 2012 (ODE n.253 del 7/6/2012)**

**PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 152 del 24.5.2012)**

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

19/06/2012

Il Vice Segretario Generale
[Avv. Edda Odone]